

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2146)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962

(V. Stampato n. 3609)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Ita-

lia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO,

convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale gioverà in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principî di una stretta cooperazione,

ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché altri organismi culturali, in conformità con le norme vigenti nei due Paesi.

Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprietà e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali, saranno esenti altresì dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede.

Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti nè a restrizioni doganali.

Art. 2.

A richiesta di ciascuna delle Parti Contraenti, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelli delle organizzazioni educative e scolastiche statali della Parte richiedente.

Art. 3.

Le Parti Contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la possibilità di riconoscere, sia ai fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Sarà del pari studiata da ciascuna delle Parti Contraenti la possibilità di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.

Art. 4.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella più ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante:

- a) l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e di tecnici;
- b) la concessione di sovvenzioni di studio;
- c) lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi;
- d) manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimana del libro e cinematografiche, nonchè altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'articolo 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra i due Paesi;
- e) speciali accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo;
- f) lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello sport.

Art. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà la diffusione dei libri, periodici, dischi e nastri magnetici prodotti nell'altra.

Art. 6.

Il Governo italiano si propone di concedere premi, sovvenzioni e borse di studio da assegnare a cittadini somali che intendono recarsi in Italia per frequentare corsi presso istituti di insegnamento, effettuare ricerche o comunque perfezionare la loro preparazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica.

L'assegnazione e l'amministrazione delle borse di studio sono oggetto del regolamento allegato al presente Accordo.

Art. 7.

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti.

Essa avrà fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facilitarne l'esecuzione e di stabilire e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre più efficace collaborazione culturale fra i due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadiscio.

La Commissione Mista istituirà a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurerà la continuità dei lavori della Commissione.

Art. 8.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo; tuttavia potrà essere denunciato da una delle Parti Contraenti con preavviso di sei mesi.

L'Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Mogadiscio.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il 26 aprile 1961.

Per il Governo italiano
CARLO RUSSO

Per il Governo somalo
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO ITALIANE A FAVORE DI STUDIOSI
SOMALI

1. — Per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia firmato a Roma il 26 aprile 1961 verrà istituita una Commissione Mista con sede a Mogadiscio.

2. — La Commissione sarà composta da un funzionario nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione somalo e da uno nominato dall'Ambasciatore d'Italia in Mogadiscio, i quali potranno farsi assistere da esperti.

3. — La Commissione provvederà annualmente a fissare il programma, il numero e l'entità delle borse di studio che il Governo italiano si impegna a concedere a cittadini somali che intendano recarsi in Italia per frequentare regolari corsi presso istituti di insegnamento italiani. Le borse di studio hanno la durata massima di un anno accademico (1° novembre-31 ottobre), ma potranno essere rinnovate.

4. — La Commissione assegnerà le borse di cui trattasi tenendo in particolar modo presente la necessità di intensificare la preparazione di laureati e di specialisti in quei rami in cui attualmente la Somalia ha maggiore e più urgente bisogno di personale specializzato.

5. — Le borse di cui trattasi saranno in prevalenza riservate a studenti (dell'età dai 18 ai 30 anni) che aspireranno a compiere un intero ciclo di studi sino al conseguimento della laurea o del diploma rilasciati da Università, Accademie Militari ed Istituti equiparati.

Potranno tuttavia accordarsi sovvenzioni di diversa durata a laureati (dell'età dai 22 ai 35 anni) che intendano compiere studi di perfezionamento presso istituti di insegnamento superiori ed a tecnici e operai (dell'età dai 18 ai 35 anni) che intendano compiere periodi di addestramento e di osservazione presso istituti di specializzazione industriale, agricola e tecnica, come presso aziende pubbliche o private.

6. — Tuttavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che già hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia, in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea.

Non potranno però di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi.

7. — L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verrà fissata dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso però esso non

potrà mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggio di andata e di ritorno.

8. — Al termine di ogni anno la Commissione esaminerà il rendiconto della gestione del fondo destinato alle borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive).

Roma, 26 aprile 1961.